



Statuti CAS Sezione Locarno

Art. 1 Costituzione

Sotto il nome Club Alpino Svizzero (detto in seguito CAS) “ Sezione di Locarno” é costituita una associazione retta dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

L'associazione ha la propria sede a Locarno.

Art. 3 Scopo

Lo scopo dell'associazione é quello previsto dallo statuto del Club Alpino Svizzero. La sezione CAS Locarno promuove la pratica degli sport della montagna in tutte le sue forme e discipline, impegnandosi per uno sviluppo durevole e per la salvaguardia del mondo della montagna e dell'ambiente.

Art. 4 Compiti

Nell'ambito dello scopo sociale la sezione CAS Locarno provvede segnatamente:

- all'organizzazione di escursioni collettive adatte alle possibilità dei singoli soci;
- alla formazione e perfezionamento del settore giovanile mediante apposita attività;
- alla costituzione e organizzazione di una colonna di soccorso secondo le disposizioni a livello federale (SAS) e cantonale (SATI);
- all'istruzione e formazione di monitori e capi gita;
- alla costruzione e gestione di capanne e/o rifugi alpini e infrastrutture necessarie o idonee per il raggiungimento dello scopo sociale;
- alla costruzione e manutenzione di sentieri montani;
- al sostegno di ogni iniziativa tendente alla protezione della natura;
- alla organizzazione di corsi e istruzioni culturali avente per oggetto la montagna, l'attività escursionistica e la protezione della stessa;

- al sostegno di una attività editoriale e pubblicistica, in particolare mediante la pubblicazione di guide e manuali o altre pubblicazioni correlate allo scopo sociale.

La sezione CAS Locarno si riserva la facoltà di prendere posizione nell'ambito di dibattiti pubblici interessanti lo sfruttamento e la gestione della montagna. La Sezione CAS Locarno sostiene la cultura e l'arte alpina nonché la ricerca scientifica avente per oggetto la montagna.

Art. 5 Membri

5.1 Ammissione

Possono entrare a far parte della Sezione CAS Locarno le persone fisiche che hanno compiuto il sesto anno di età.

5.2 Membri attivi

Sono considerati membri attivi, aventi diritto di voto all'assemblea, coloro che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.

5.3 Gruppo giovani

Fino all'età di anni 22 i membri costituiscono il gruppo giovani. Resta confermato il diritto di voto a partire dall'età di anni 16.

5.4 Gruppo veterani

All'età di 60 anni compiuti i membri costituiscono il gruppo veterani.

A questo gruppo può far parte chi ha raggiunto il 55° anno di età in conformità e applicazione dell'apposito regolamento.

5.5 Membri onorari

I membri che si sono resi benemeriti della sezione potranno essere nominati membri onorari su proposta del comitato e con voto dei 2/3 dei presenti all'assemblea.

I membri onorari godono di tutti i diritti dei membri attivi, ma sono esonerati dal pagamento della tassa sezionale.

Al raggiungimento dei 25, rispettivamente 40 e 50 anni di appartenenza alla sezione, il membro riceve un riconoscimento ufficiale; a partire dai 50 anni di appartenenza il membro è esonerato dalla tassa sociale.

5.6 Ammissione

La domanda di ammissione va inoltrata al comitato e, per i minorenni tramite il detentore della potestà parentale del postulante.

E' ammessa l'appartenenza a più sezioni CAS.

5.7 Dimissioni

La dimissione da membro va inoltrata per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio seguente.

5.8 Esclusione

I membri che non adempiono gli obblighi statutari o che agiscono contro gli interessi generali dell'associazione, nazionale o sezionale, possono essere esclusi per decisione dell'assemblea generale che decide a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti su proposta del comitato.

Saranno radiati d'ufficio i membri che non dovessero versare la tassa sociale malgrado il richiamo. I membri dimissionari o espulsi non possono vantare pretese di sorta nei confronti della sezione.

Art. 6 Organi della sezione

Gli organi della sezione sono: A) l'assemblea generale; B) comitato; C) l'ufficio di revisione; D) commissioni.

Art. 7 Assemblea generale

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della sezione.

Essa é composta dai membri che hanno compiuto il 16° anno di età.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno, di regola nel corso del secondo trimestre ed é convocata mediante preavviso personale almeno 10 giorni prima della data stabilita.

7.1 Convocazione

Con la convocazione va indicato l'ordine del giorno.

Nel corso dell'anno, ma al più tardi entro fine del mese di febbraio, ogni membro può inoltrare al comitato con motivazione scritta, proposte da sottoporre al giudizio dell'assemblea.

7.2 Ordine del giorno

L'assemblea può deliberare unicamente sulle trattande all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti. Con decisione di almeno 2/3 dei membri presenti all'assemblea, possono essere inserite nell'ordine del giorno ulteriori trattande.

7.3 Metodo di votazione

Le votazioni avvengono per alzata di mano e a maggioranza semplice, salvo nei casi nei quali lo statuto o la legge dispongono diversamente.

A parità di voti decide il voto del Presidente.

7.4 Assemblee straordinarie

L'assemblea generale straordinaria può aver luogo, in ogni tempo qualora il comitato lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata al comitato da parte di almeno 1/6 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 8 Competenze dell'assemblea

L'assemblea generale ordinaria ha le seguenti competenze:

- l'approvazione del rapporto e dei conti annuali;
- la delibera su disposizione di amministrazione straordinaria e l'autorizzazione delle relative spese;
- la nomina del Presidente, dei membri del comitato e dei componenti dell'ufficio di revisione;
- la nomina di eventuali commissioni;
- l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio annuale e del preventivo;
- la fissazione della tassa sociale dei membri attivi e dei membri veterani;
- l'espulsione eventuale di membri;
- la nomina di membri onorari;
- la decisione di partecipazione ad altri Enti o associazioni aventi analoghe finalità;
- l'adozione di regolamenti speciali regolanti le attività sociali e relativi gruppi;
- ogni altra decisione interessante l'attività della sezione, che non sia demandata ad altro organo.

Art. 9 Il comitato

9.1 Composizione

Il Comitato si compone da 7 a 9 membri eletti dall'assemblea.

La durata del mandato é di tre anni.

I membri di comitato sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati.

9.2 Costituzione

Il Comitato si costituisce da se con la nomina del Vice-presidente, del Segretario (che può essere scelto anche fuori dai propri membri), dell'ispettore capanne, del responsabile della Colonna di Soccorso e delle commissioni di propria nomina.

9.3 Compiti e competenze

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri ogni qualvolta le circostanze o le necessità lo esigono. Esso prende tutte le decisioni atte a realizzare lo scopo della sezione secondo le deliberazioni prese dall'assemblea generale. Per la realizzazione di tanto, il Comitato può nominare commissioni speciali in particolare per quanto attiene all'attività giovanile e/o della Sezione veterani. Spetta al Comitato il diritto di nomina dei rappresentanti della Sezione all'assemblea dei delegati CAS come pure dei rappresentati all'Associazione SATI o ad altri Enti.

9.4 Diritto di disposizione

Il Comitato ha diritto di disposizione sui fondi della Sezione nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall'assemblea. Per spese straordinarie non preventivate il Comitato può disporre sino ad un importo di CHF 10'000.- (diecimila).

9.5 Diritto di firma

La Sezione CAS Locarno é vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e Segretario.

Per operazioni finanziarie e di cassa il Comitato può conferire diritto di firma a due del Presidente o di altro membro con il responsabile delle finanze.

Art. 10 Commissioni

10.1 Costituzione

Al fine del disbrigo di compiti particolari, il Comitato può istituire delle commissioni regolandone l'attività mediante regolamento o capitolato d'onori.

10.2 Composizione

In ognuna delle commissioni siede un membro del Comitato.

Se necessario il Presidente delle commissioni partecipa alla riunione del Comitato in quanto gli oggetti in discussione concernono l'attività della commissione stessa.

Art. 11 Ufficio di revisione

11.1 Composizione

L'Ufficio di revisione si compone di 2 membri e di un supplente, la cui nomina é di competenza dell'assemblea generale.

Ogni anno uno dei due membri deve essere sostituito a rotazione.

11.2 Competenze

L'Ufficio di revisione esamina i conti di gestione annuale, allestisce il rapporto da sottoporre all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione.

Art. 12 Responsabilità

La Sezione CAS Locarno risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 13 Modifica – revisione statuti

Le proposte di modifica degli statuti possono essere formulate dal comitato o da almeno 1/6 dei soci aventi diritto di voto.

Per validità di una modifica statutaria é richiesta la maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

Art. 14 Scioglimento della Sezione

La Sezione Locarno viene sciolta: a) quanto il numero dei membri sia sceso al di sotto di 50; b) per decisione dell'assemblea generale. A questa assemblea devono presenziare almeno 1/3 dei membri attivi aventi diritto di voto. Qualora non fosse raggiunto questo numero dovrà essere convocata una seconda assemblea entro 30 ma non prima di 10 giorni. Questa seconda assemblea sarà legittimata a prendere ogni decisione qualunque sia il numero dei presenti. La decisione di scioglimento della associazione deve raccogliere almeno i 2/3 dei voti dei presenti.

Art. 15 Destinazione patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario al comitato CAS centrale. Questo lo dovrà amministrare finché verrà costituita una nuova sezione del CAS con sede a Locarno o, se ciò non fosse possibile, dovrà affidarlo alla sezione che assumerà la competenza territoriale per la Sezione Locarno.

Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte del comitato centrale.
Approvato dall'assemblea generale ordinaria del 20 giugno 2009.

San Carlo/Robiei, 20 giugno 2009

CLUB ALPINO SVIZZERO Sezione Locarno

Presidente

Segretario

Enrico Bryner

Elvezio Lorenzetti

Approvato dal Comitato centrale del CAS 03.08.2009

Presidente CAS Centrale

Giurista del cAS

Frank-Urs Müller

Christian Cotting